Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Lunedì, 9 maggio 1927 - Anno V | Numero 107

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 924.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 633.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 925.

LEGGE 14 aprile 1927, n. 634.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, numero 1198, che avoca al Regio demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1198, che avoca al Regio demanio il diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-iodiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 926.

LEGGE 27 marzo 1927, n. 635.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1926, numero 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, n. 769, che reca provvedimenti in materia di dazi di consumo e di addizionale governativa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 927.

LEGGE 27 marzo 1927, n. 636.

Conversione in legge del R. decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 maggio 1926, n. 768, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **928.**

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. **629.**

Approvazione del regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2565, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle navi della R. Marina;

Viste le norme provvisorie per la gestione della Regia accademia navale del 29 giugno 1913;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 33. — FERRETTI.

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

La gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale è affidata al Comandante, il quale vi provvede a mezzo dell'ufficio amministrativo, retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato m. m., col titolo di « Capo dell'ufficio amministrativo della Regia accademia navale ».

Art. 2.

La gestione amministrativa e contabile della Regia accademia navale comprende i seguenti servizi:

a) cassa;
b) acquisti e vendite;
c) fondo scorta;
d) amministrazione allievi;
e) inventari;
f) magazzini;
g) laboratori;
h) amministrazione C. R. E. M.;
i) amministrazione Istituto di guerra marittima.

Art. 3.

L'ufficio amministrativo si compone di una segreteria, del servizio cassa e di due sezioni una delle quali è denominata sezione amministrativa, con le attribuzioni relative ai servizi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e l'altra prende il titolo di sezione tecnica per i servizi di cui alle lettere *f*) e *g*).

Per i servizi di cui alle lettere *h*) ed *i*) si provvede secondo quanto è stabilito negli articoli 50, 51 e 52.

Art. 4.

Il capo dell'ufficio amministrativo ha il compito di dirigere tutto il servizio amministrativo e contabile dell'Accademia navale.

Egli fa presente in tempo opportuno al comando dell'Accademia i bisogni del servizio suddetto; prepara gli elementi statistico-economici per poter trasmettere al Ministero le proposte per le assegnazioni nel bilancio preventivo dell'esercizio finanziario futuro; esegue e fa eseguire le disposizioni del comando e si assicura della regolarità dei documenti contabili, delle scritture e dei rendiconti che vengono sottoposti al visto del comandante o del comandante in 2ª per quei servizi che a lui siano stati delegati.

Il capo ufficio verifica i movimenti di cassa e dei magazzini, invigila su tutto il materiale di dotazione, assicurandosi della sua buona conservazione e provvedendo che siano fatte le necessarie riparazioni.

Presiede agli acquisti ed alle licitazioni private. Provvede agli acquisti, secondo la legge di contabilità generale dello Stato, e si assicura della regolarità della procedura seguita e degli atti da stipulare.

Vista tutti i buoni interni di distribuzione dei generi di consumo e cancelleria nonchè i biglietti di uscita dall'Istituto del materiale di sua competenza. Può essere delegato dal Comandante a firmare la corrispondenza d'indole puramente corrente.

In caso di assenza od impedimento è sostituito dall'ufficiale commissario più anziano dell'ufficio.

Art. 5.

L'ufficiale pagatore provvede alla riscossione del denaro e dei titoli attivi; alla riscossione, quando regolarmente delegato dai responsabili della cassa di riserva, delle reintegrazioni mensili effettuate dalla Direzione di commissariato m. m. di Spezia; alla conservazione dei fondi; ai pagamenti, alla emissione di vaglia postali e bancari, alla te-

nuta dei registri di cassa, alla formazione della situazione di cassa, del rapporto giornaliero di cassa.

In caso di assenza l'ufficiale pagatore è sostituito dall'ufficiale economo.

Art. 6.

Il capo della sezione amministrativa risponde del servizio della sezione in conformità dei capi III a VII, ed ha, nei riguardi della tenuta degli inventari, vigilanza diretta su quanto si riferisce alle dotazioni fisse in caricamento all'ufficiale economo.

Esercita le funzioni di commissario ai contratti ed è custode dell'archivio dei contratti stipulati.

Il capo della sezione tecnica risponde del servizio della sezione in conformità dei capi VIII e IX; risponde pure delle perizie e dei collaudi, compilando apposite relazioni.

Ha la vigilanza diretta sull'andamento dei magazzini nonchè dei laboratori dipendenti, dei quali è direttore. Segnala al capo dell'ufficio amministrativo in tempo utile la necessità dei rifornimenti. Invigila, qualora non vi sia altro ufficiale designato, sul funzionamento del servizio dei guardaroba degli allievi, sulla disciplina e servizio dei corredisti e sull'uso degli oggetti da parte degli allievi provvedendo che essi adoperino esclusivamente capi di corredo forniti dal magazzino vestiario. Ordina, previa autorizzazione del capo dell'ufficio, le riparazioni generali e speciali, verificandone la buona esecuzione.

I capi delle due sezioni si sostituiscono a vicenda in caso di assenza ed il meno anziano di essi è anche incaricato dell'amministrazione del corpo Reale equipaggi marittimi con funzioni perciò di capo dell'ufficio amministrativo del Distaccamento corpo Reale equipaggi marittimi il di cui servizio di cassa è disimpegnato dalla cassa dell'Accademia col proprio fondo di scorta, come è disposto dall'articolo 50.

Art. 7.

L'ufficiale economo e gestore dei magazzini erariali è alla diretta dipendenza del capo dell'ufficio amministrativo.

E' consegnatario di tutto il materiale delle dotazioni dell'Istituto suddivise in appositi inventari.

Tiene nota dei movimenti dei mobili per segnalare al capo dell'ufficio amministrativo in tempo utile le necessità dei rifornimenti e raccoglie i dati tecnici ed amministrativi per il fabbisogno annuale.

Richiede alla sezione amministrativa i verbali di accettazione e di collaudo e per il tramite del capo ufficio provvede che ne sia inoltrata copia alla ragioneria dipartimentale per aggiornare gli inventari delle proprie dotazioni.

Cura in tempo l'emissione degli ordini di carico e scarico dei propri magazzini e si accerta frequentemente della effettiva consistenza e della buona conservazione del materiale di sua competenza.

Rilascia i biglietti di entrata e di uscita di tutti i materiali che fanno capo alla gestione dell'Istituto.

Tiene al corrente le scritture inerenti ai magazzini. E' incaricato del servizio spedizione del materiale e deve accertarsi che i colli vengano confezionati a dovere per evitare avarie.

In caso di assenza è sostituito dall'ufficiale pagatore.

Art. 8.

Spetta alla segreteria dell'ufficio amministrativo il servizio di archivio e di protocollo, la conservazione dei fogli d'ordini, ordini del giorno e del Giornale ufficiale della Regia marina, la corrispondenza relativa agli acquisti e le vendite, agli affari di carattere generale, la tenuta del registro delle spedizioni per i trasporti ferroviari e marittimi, la copiatura e spedizione della corrispondenza d'ufficio.

CAPO II.

Servizio di cassa.

Art. 9.

Per il movimento dei fondi funzionano due casse: di riserva e corrente.

Sono responsabili della prima il comandante in 2° ed il capo dell'ufficio amministrativo; della seconda l'ufficiale pagatore.

Per la riscossione dei fondi e per il loro passaggio dall'una all'altra cassa, nonchè per le responsabilità dei detentori delle chiavi si applicano le disposizioni in vigore per gli enti a terra.

Tanto per la cassa di riserva quanto per quella corrente deve essere tenuto apposito registro di cassa.

Su quello della cassa di riserva sono annotate solamente le introduzioni ed i passaggi alla cassa corrente. Su quello della cassa corrente sono annotate tutte le partite definitive di introito e di spesa, da qualsiasi titolo originate.

Nella cassa di riserva, oltre il contante, sono custoditi i titoli di credito, i documenti ed effetti di valore dell'Accademia, descritti in apposito registro.

Nella cassa corrente sono tenuti due registri sussidiari e cioè:

1. Registro provvisorio nel quale sono giornalmente scritturate distintamente le seguenti partite:

a) anticipazioni alle varie mense (da liquidarsi a fine mese);

b) somma totale pagata per conto del Distaccamento C. R. E. M.;

c) viaggi e missioni (da liquidarsi ogni decade);

d) spese di tram e vettura (da liquidarsi a fine mese);

e) competenze ad ufficiali, professori, operai e famigli, (da liquidarsi definitivamente a pagamenti ultimati);

f) fatture per acquisto di materiali fuori sede, delle quali si attende quietanza;

g) anticipazioni varie e straordinarie, autorizzate dal comando (da liquidarsi entro il trimestre in cui furono concesse);

h) debiti e crediti ufficiali amministrati.

2. Registro introiti e spese del Distaccamento corpo Reale equipaggi marittimi nel quale sono tenute in evidenza giornalmente le somme pagate dalla cassa per conto del Distaccamento, ripartite in due distinte colonne:

a) documenti definitivi (da riepilogare per capitoli a fine mese);

b) documenti provvisori e debiti degli uomini del corpo Reale equipaggi marittimi (da annullare a chiusura del foglio assegni).

Art. 10.

Giornalmente deve essere compilato dall'ufficiale pagatore il rapporto delle operazioni compiute, dal quale risulti la situazione dei fondi delle due casse. Il fondo in contanti della cassa corrente non può eccedere alla chiusura giornaliera la somma di L. 4000; qualunque eccedenza deve essere versata nella cassa di riserva.

In caso di assenza, il comandante in 2ª sarà sostituito quale responsabile della cassa di riserva dal comandante in 3ª o, per designazione del comando, da altro ufficiale superiore presente in Accademia.

In caso di cambio dei responsabili si procederà alla chiusura dei registri di cassa e si redigerà apposito verbale secondo le norme stabilite per gli enti a terra, ricostruendo il fondo scorta nei suoi elementi.
Copia del verbale sarà trasmessa al Ministero della marina (Direzione centrale di commissariato). In caso di cambio dell'ufficiale pagatore si ricostruirà solo la consistenza della cassa corrente.

CAPO III.

Servizi acquisti.

Art. 11.

Alle spese per forniture o lavori sarà provveduto mediante contratto a seguito di pubblici incanti, licitazione o trattativa privata, secondo la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il regolamento relativo, o secondo le speciali disposizioni in vigore per gli acquisti dalla Regia marina.
Per gli acquisti in economia verrà applicato il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori approvato con R. decreto 27 maggio 1926, n. 1166, e successive modificazioni.
Le dichiarazioni d'urgenza, nei casi previsti da quest'ultimo regolamento, saranno lasciate dal Comandante dell'Accademia.

Art. 12.

I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi, delle dotazioni marinaresche e degli altri materiali di cui all'art. 37, nonchè i combustibili ed i materiali di consumo per le officine e le imbarcazioni, verranno somministrati dal Regio arsenale di Spezia a titolo di normale rifornimento.
Dei materiali invece che, per la manutenzione è pulizia generale, potranno eventualmente essere prelevati dai magazzini del Regio arsenale o dalla Direzione di commissariato di Spezia, sarà versato il relativo importo in tesoreria.
L'originale della quietanza sarà inviato all'autorità cedente, la quale ne rilascerà copia conforme per ricevuta, da allegare alla contabilità denaro.

Art. 13.

I generi, materiali ed oggetti già pronti all'uso o da trasformare, introdotti in seguito ad acquisti, dopo accertatane la quantità e la qualità, saranno consegnati ai rispettivi responsabili i quali firmeranno per ricevuta i documenti di carico, una copia dei quali dovrà essere unita al conto di liquidazione della spesa.
Gli accertamenti di cui sopra saranno compiuti da apposita commissione di accettazione e collaudo composta del comandante al dettaglio, del capitano commissario perito e dell'ufficiale o professore addetto al servizio cui il materiale si riferisce. La commissione firma il verbale di collaudo e di accettazione o rifiuto al quale viene allegata, quando occorra, la relazione tecnica del perito.
Per i lavori affidati a ditte la stessa commissione provvederà all'accertamento dell'eseguito lavoro nei termini contrattuali.
In caso di rifiuto e quando i fornitori lo richiedano, sarà commesso il giudizio definitivo di appello ad una commissione superiore composta del comandante in 3ª, del capo dell'ufficio amministrativo e di un altro ufficiale superiore designato dal comando.

Art. 14.

La sezione amministrativa provvede alla compilazione degli atti legali relativi a tutti gli acquisti e lavori nonchè allo svincolo delle relative cauzioni.

Il decreto di svincolo delle cauzioni contrattuali è per delegazione del Ministero rilasciato dal comando dell'Accademia per i contratti il cui importo non superi le L. 20,000. Per lo svincolo di cauzioni di somme superiori il decreto dovrà essere emesso dal Ministero.
Per gli svincoli delle cauzioni di cui sopra la sezione amministrativa deve in ogni caso compilare:
a) il certificato dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore;
b) il certificato di inesistenza di impedimenti legali.

CAPO IV.

Servizio assegni personali.

Art. 15.

I compensi per l'insegnamento, dovuti agli ufficiali, sono corrisposti a fine mese.
Gli stipendi ai professori supplenti per incarichi temporanei sono pagati a mese maturato in base a stati mensili, tenendo presente la legge sullo stato giuridico degli impiegati civili agli effetti del cumulo degli stipendi.
I compensi spettanti al personale civile insegnante per il numero di lezioni superiore alle ore di obbligo sono corrisposti a mese maturato; il relativo stato è corredato da apposito specchio dimostrativo, vistato dal comandante in 2ª.
I compensi ai professori civili dell'Accademia per propine d'esami d'ammissione formano oggetto di apposito prospetto allegato al quale viene unita una dichiarazione degli interessati con il visto del presidente della commissione di esami.

Art. 16.

Il pagamento delle mercedi e delle altre competenze al personale lavorante ed ai famigli dell'Accademia, permanenti e temporanei, è regolato dalle norme in vigore per i salariati dello Stato.
Le competenze dovute per spese di culto, cure odontalgiche ed altro sono pagate a periodi maturati, in base a contratti o sottomissioni o accordi scritti debitamente approvati dal Ministero mediante ordini di pagamento alla cassa.

Art. 17.

I soprassoldi di insegnamento agli ufficiali, professori, maestri e sottufficiali imbarcati su navi d'istruzione, nonchè le mercedi ed il caroviveri ai famigli imbarcati, sono pagati a bordo nella misura stabilita dalle vigenti norme con stati separati e posti a carico delle « spese rimborsabili della R. Accademia navale » al titolo « competenze varie ».
Le ritenute ai famigli debbono risultare da appositi elenchi di introito, ripartendole secondo i vari titoli: fondo garanzia, multe, cessioni, assicurazione ed invalidità vecchiaia e disoccupazione.

CAPO V.

Servizio amministrazione degli allievi.

Art. 18.

L'importo delle spese a carico delle famiglie degli allievi secondo l'ordinamento della Regia accademia navale è versato direttamente all'Accademia.
Le famiglie degli allievi prima dell'ammissione si devono obbligare con regolare atto di sottomissione ad eseguire il

pagamento delle spese suddette ed in generale a tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Il capo dell'ufficio amministrativo provvede perchè i pagamenti siano fatti alle debite scadenze e segnala al Comandante i casi di ritardo per i provvedimenti da prendere.

Art. 19.

La costituzione del primo corredo risulta dalla tabella allegata alla notificazione di concorso ed il relativo importo è fissato annualmente dal Ministero su proposta del comando dell'Accademia, per le opportune inserzioni nei bandi di concorso per le nuove ammissioni. Avvenendo ammissioni straordinarie a corsi intermedi la composizione del primo corredo ed il suo costo saranno indicati caso per caso.

Art. 20.

A giudizio insindacabile del comando gli allievi dovranno rinnovare a loro spese quei capi di corredo che per lo stato d'uso non siano più confacenti al decoro dell'Istituto.

Art. 21.

Nell'applicazione delle disposizioni fissate dall'ordinamento della Regia accademia navale, per quanto riguarda l'amministrazione e contabilità delle rette saranno osservate le seguenti norme:

1° agli allievi che per motivi di salute siano assenti dall'Accademia per un periodo superiore a trenta giorni, vengono accreditate nel conto personale le aliquote della retta, in ragione del tempo trascorso fuori dell'Accademia oltre il termine suddetto;

2° agli allievi inviati in licenza straordinaria quando siano sospesi per ragioni eccezionali i corsi dell'Accademia, è dovuto uguale rimborso dalla fine della quindicina in cui si è iniziata la sospensione, all'inizio della quindicina in cui ha luogo la ripresa dei corsi;

3° agli allievi del 4° anno di corso che ottengono la qualifica di aspirante, viene accreditato l'importo mensile dell'assegno loro spettante secondo le disposizioni in vigore, a sconto debito.

Art. 22.

Per gli allievi qualificati aspiranti, che dopo superati gli esami d'idoneità al grado di ufficiale imbarcano per raggiungere l'età o la navigazione prescritta per il conseguimento del grado, non è dovuta la quota per spese generali dalla quindicina in cui hanno lasciato l'Istituto, se vanno ad imbarcare su navi armate; è ancora dovuta la quota sino ad ultimato imbarco se questo verrà compiuto su navi destinate a campagne d'istruzione degli allievi.

Viene accreditata nei conti personali una quota di spese generali nei seguenti casi:

1° agli allievi che per motivi di salute siano assenti dall'Accademia per un periodo superiore ai trenta giorni la metà della quota di spese generali in ragione del tempo trascorso fuori dell'Accademia oltre il termine suddetto;

2° agli allievi in licenza straordinaria quando siano sospesi per ragioni eccezionali i corsi dell'Accademia: un'aliquota in ragione del tempo non trascorso all'Accademia, detrazione fatta delle spese già per essi effettuate; tale accredito è computato per quindicina intera considerandosi compiuta la quindicina già incominciata.

Gli allievi ritirati dalle famiglie o rinviati dall'Accademia durante il primo anno debbono restituire i libri ricevuti.

Art. 23.

La gestione della mensa allievi è regolata analogamente alle mense di bordo. A ciascun allievo presente in Accademia è assegnata una quota di mensa per vitto giornaliero, nella misura che sarà annualmente fissata dal Ministero su proposta del comando dell'Accademia.

La gestione della mensa è affidata ad una commissione composta del comandante al dettaglio, di un ufficiale medico e dell'ufficiale commissario perito e svolta secondo le direttive del Comando e le norme prescritte dal regolamento interno.

L'ufficio amministrativo compila lo stato mensile delle spettanze dovute e pagate sulla base delle effettive giornate di presenza degli allievi, unendovi la quietanza del presidente della commissione di cui sopra.

Art. 24.

Le spese di vitto per la mensa allievi hanno luogo sia in base a sottomissioni od obbligazioni commerciali, sia per acquisti diretti in piazza. Per questi ultimi provvede la commissione a cui è affidata la gestione della mensa, secondo le norme prescritte dal regolamento interno, mentre per i primi provvede egualmente la stessa commissione avvalendosi del concorso dell'ufficio amministrativo agli effetti delle gare da indire e della regolarità degli atti.

Art. 25.

Durante la campagna di istruzione, le navi scuola conteggiano le spese di vitto allievi e famigli, imputandone l'importo ai relativi capitoli del bilancio.

La gestione della mensa allievi a bordo è regolata analogamente alle altre mense di bordo secondo le modalità prescritte dal regolamento interno dell'Accademia.

Art. 26.

Le spese generali (riparazione vestiario e calzature, lavatura e stiratura biancheria, pulizia e igiene, medicinali e collettive varie) sostenute dalle navi d'istruzione sono raggruppate in distinte ricapitolazioni secondo i titoli suddetti, e vanno a carico dell'apposito capitolo del bilancio « Istituti di Marina ».

Ai militari ed ai famigli incaricati delle riparazioni corredo viene corrisposto un compenso a seconda del lavoro in conformità ad apposita tariffa stabilita dal Comando, imputandone la spesa al capitolo suddetto.

Le spese straordinarie a carico degli allievi che saranno sostenute dalle navi d'istruzione dovranno essere documentate e riepilogate a parte e corredate delle relative note nominative degli allievi cui le spese vanno addebitate.

CAPO VI.

Servizio del fondo scorta.

Art. 27.

Alla Regia accademia navale è assegnato, nella misura stabilita dal Ministero, un fondo scorta col quale viene sopperito a tutte le spese alle quali deve provvedere direttamente l'Accademia.

La contabilità generale del denaro tenuta dall'ufficio amministrativo riassume quindi tutte le operazioni riferibili al fondo scorta.

La reintegrazione del fondo scorta avviene con le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità degli Enti a terra.

Qualunque operazione di pagamento e di riscossione deve aver luogo mediante documenti firmati dal comandante in 2ª e dal capo dell'ufficio amministrativo o dal loro regolare sostituto. In ogni pagamento l'ufficiale pagatore deve esigere la regolare quietanza e rilasciare a sua volta ricevuta da staccarsi da apposito bollettario per ogni riscossione.

Art. 28.

Le spese dell'Accademia sono ripartite nei seguenti titoli:

a) stipendi ufficiali, sottufficiali, paghe ai militari del corpo Reale equipaggi, assegni di viaggio e missione;

b) viveri e vestiario dei militari del corpo Reale equipaggi marittimi;

c) mercedi per il personale dell'officina autonoma;

d) caroviveri ai salariati;

e) corredo allievi;

f) spese generali;

g) acquisto di generi di consumo;

h) vitto;

i) competenze varie (soprassoldi di insegnamento ad ufficiali, professori, mercedi e soprassoldi famigli);

l) spese varie;

m) acquisti in economia del materiale di dotazione e cioè: mobili ed arredi, biancheria, oggetti mensa allievi, strumenti ed apparecchi per gabinetti scientifici, impianto elettrico, scherma e ginnastica, giuochi, ecc.;

n) acquisti per la biblioteca;

o) materiali di casermaggio per il Distaccamento corpo Reale equipaggi marittimi;

p) conservazione e riparazione dei materiali di dotazione in genere;

q) Istituto di guerra marittima;

r) Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico.

Art. 29.

Formano partite di introito nell'amministrazione dell'Accademia:

a) l'assegno di primo corredo;

b) le rette delle famiglie degli allievi;

c) le quote di spese generali allievi;

d) le cessioni a pagamento di biancheria e vestiario agli allievi per rinnovamento corredo;

e) le cessioni a pagamento per i libri e dispense agli ufficiali che frequentano i corsi, ad Enti della Regia marina, ed ai privati;

f) gli addebiti di materiali rotti o deteriorati delle dotazioni fisse;

g) le cessioni a pagamento del vestiario corpo Reale equipaggi;

h) i guasti di gamella delle mense regolarmente costituite;

i) gli introiti eventuali per somme occasionalmente riscosse per qualsiasi titolo;

l) le reintegrazioni in genere a titoli di spese diverse.

Tutte le partite di introito sono mensilmente conteggiate nel modello *A* in diminuzione della reintegrazione del fondo scorta.

Art. 30.

Per le spese relative al servizio dell'Accademia l'ufficio amministrativo compila per l'invio al Ministero, Direzione generale del personale e del servizio militare, non più tardi del 15 giugno di ogni anno, il bilancio preventivo per il nuovo esercizio ripartendo le spese nei due gruppi seguenti:

1° mantenimento ed istruzione degli allievi;

2° acquisto e conservazione materiali.

Vanno comprese nel primo gruppo le spese di vitto, generi di consumo, spese di corredo, spese generali, competenze varie e spese varie.

Vanno comprese nel secondo gruppo le spese per acquisto di materiali per le dotazioni fisse e per riparazioni e lavori alle dotazioni dell'Accademia. Chiuderà il bilancio preventivo un prospetto delle singole spese pel capitolo del bilancio riguardante l'Accademia navale con l'indicazione delle spese previste per l'esercizio a cui il bilancio si riferisce in confronto a quelle accertate per l'esercizio scaduto, nonchè un prospetto indicante la previsione delle entrate a reintegro del capitolo stesso per i titoli di introito di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 29.

Art. 31.

Le scritture per la contabilità denaro si svolgono, oltre che con i registri di cassa, con la tenuta dei seguenti registri:

1° Giornale mastro, distinto nel conto cassa e nei seguenti conti categorici:

a) contabilità fondo scorta;

b) contabilità allievi;

c) contabilità spese rimborsabili e partite in sospeso.

2° Svolgimento dei conti categorici suddetti comprendente:

a) i conti dei capitoli e degli introiti che hanno riferimento alle note mensili modello *A* e *A-bis*, pel reintegro del fondo scorta;

b) i conti personali degli allievi;

c) i conti relativi alle spese rimborsabili da altri enti od autorità e cioè: minuto mantenimento fabbricati, acconti pensione; i conti delle partite in sospeso (navi d'istruzione, ecc.).

Il capo dell'ufficio amministrativo risponde della tenuta delle scritture e della regolarità dei conti firmando i relativi documenti di scritturazione.

Art. 32.

Il giornale mastro deve essere chiuso mensilmente e il conto cassa deve avere esatta corrispondenza con i registri tenuti dall'ufficiale pagatore.

All'atto della chiusura viene sul giornale stesso trascritta la ricostituzione del fondo scorta nei suoi elementi ed è controfirmata dal capo dell'ufficio amministrativo e dal comandante in 2ª, il che avviene anche in caso di cambio dei responsabili.

Con i dati desunti dalla chiusura del Giornale l'ufficio amministrativo, dopo compilato il modello *A* del mese, redige i riepiloghi delle spese a carico dei diversi capitoli del bilancio gestiti col fondo scorta ed i riepiloghi degli introiti inviandoli col predetto modello alla Direzione di commissariato di Spezia non oltre il 12° giorno del mese successivo. Analogamente invia il modello *A-bis* corredato dei documenti di spesa riferentisi ai capitoli da includere in detto modello.

Per tutte le spese eseguite sul fondo scorta viene trasmessa mensilmente una copia dei modelli *A* e *A-bis* al Ministero (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione amministrativa).

Art. 33.

Trimestralmente sono chiusi anche gli svolgimenti dei conti categorici e viene compilato il bilancio di verificazione.

Sulla base della chiusura predetta vengono completate le richieste di rimborso per le spese sostenute per conto di altri enti, di cui all'art. 31.

Art. 34.

Per tutte le spese che le navi di istruzione eseguono per conto dell'Accademia durante la campagna i comandi di bordo invieranno mensilmente al comando dell'Istituto un rendiconto documentato suddiviso nei seguenti gruppi:

a) spese di corredo (se eccezionalmente ne avvennero);

b) spese generali, ripartite secondo i titoli di cui all'articolo 26;

c) competenze varie, ripartite a seconda che trattasi di ufficiali, maestri, professori e famigli, suddividendo per questi ultimi le mercedi dal caroviveri.

Formeranno titolo di introito con elenco a parte le ritenute eseguite ai famigli, suddivise come è indicato all'articolo 17.

L'ammontare della differenza tra le spese e gli introiti sarà compreso dalle navi nel proprio modello *A-bis* sotto il titolo «spese rimborsabili della Regia accademia navale» e la nave verrà direttamente reintegrata dalla Direzione di commissariato cui detto modello è trasmesso corredato da un elenco riepilogativo delle spese e degli introiti.

Alle pratiche di rimborso alla Direzione di commissariato interessata provvederà l'ufficio amministrativo dell'Accademia, il quale a sua volta si reintegrerà di queste spese includendole nella propria contabilità del fondo scorta.

CAPO VII.

Servizio degli inventari.

Art. 35.

Il materiale di dotazione dell'Accademia è tenuto in evidenza in appositi inventari distinti per i seguenti titoli:

1° Mobili ed arredi.
2° Biancheria di dotazione dell'Accademia.
3° Mensa allievi corso normale.
4° Officina meccanica.
5° Tipo-litografia e legatoria.
6° Laboratorio sartoria.
7° Laboratorio calzoleria.
8° Impianto elettrico.
9° Infermeria allievi.
10° Arredi sacri.
11° Scherma — giuochi — ginnastica.
12° Argenteria ed oggetti di valore.
13° Museo.
14° Gabinetto chimico — fisico — geografico — di storia naturale e merceologico.

Ai fini patrimoniali gli inventari suddetti si intendono ascritti alle categorie seguenti:

a) alla seconda categoria quelli dei titoli 4°, 5°, 6° e 7°;

b) alla terza categoria quelli dei titoli 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13°;

c) alla quinta categoria quelli del titolo 14°.

Tali inventari saranno tenuti secondo le prescrizioni in vigore per ogni altro corpo, istituto o nave; e cioè in contraddittorio con la Ragioneria dipartimentale dalla quale dovranno essere vidimati ed alla quale dovranno comunicarsi di volta in volta tutti i documenti di carico e scarico per la emissione dei fogli di variazione, ed annualmente all'epoca prescritta gli stati riassuntivi degli aumenti e delle diminuzioni avute dalla Ragioneria.

Le dotazioni così inventariate sono date in caricamento all'ufficiale economo consegnatario e affidate per l'uso agli ufficiali, professori, impiegati civili di ruolo e sottufficiali preposti ai vari servizi e responsabili mediante quaderni di dotazione interni, firmati dagli stessi per ricevuta.

Della biblioteca risponde unicamente il professore designato quale consegnatario anche in qualità di economo con apposito inventario ascritto ai fini patrimoniali alla 6ª categoria. Del pari risponde direttamente del materiale appartenente all'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico, l'ufficiale del corpo Reale equipaggi designato quale consegnatario con apposito inventario ascritto ai fini patrimoniali alla 3ª categoria.

L'ufficiale economo, sotto la direzione del capo della sezione amministrativa, eserciterà la dovuta sorveglianza sulla consistenza delle dotazioni ed eseguirà almeno una volta all'anno la ricognizione delle robe risultanti a carico di inventario. Le ricognizioni annuali saranno pure eseguite, direttamente, dal bibliotecario e dal consegnatario del materiale elettrotecnico e radiotelegrafico.

Art. 36.

Gli aumenti agli inventari delle dotazioni dell'Accademia avvengono in seguito ad acquisti fatti in piazza con le modalità di cui è cenno al capo III e copia del verbale di accettazione e collaudo è inviata alla Ragioneria per l'emissione del foglio di variazioni di aumento.

La stessa commissione che procede alla accettazione e collaudo per gli acquisti si pronunzia sulle perdite e sui deterioramenti, nonchè sui ricambi da eseguirsi agli inventari delle dotazioni dell'Accademia redigendone apposito verbale.

Le variazioni agli inventari delle dotazioni sono regolate dalle norme comuni per gli enti a terra.

Art. 37.

I materiali marinareschi, le armi ed in genere tutti i materiali che possono costituire dotazioni speciali di carattere tecnico, prelevati dai Regi arsenali, sono inscritti in appositi inventari distinti da quelli della dotazione di cui all'articolo 35.

I prelevamenti di questi materiali vengono effettuati con richieste regolari e quando venga a cessare la necessità di conservarli fra le dotazioni sono retrodati ai magazzini distributori mediante note di retrocessione.

Art. 38.

Verificandosi avarie o perdite di materiali di dotazione delle navi d'istruzione da ascriversi ad incuria degli allievi i comandanti di bordo redigeranno il prescritto verbale circostanziato, e l'importo dell'addebito da farsi ai responsabili sarà portato a carico delle spese straordinarie fatte per conto degli allievi nella ricapitolazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 26.

Verificandosi invece avarie o perdite di materiale appartenente a dotazioni fisse di proprietà dell'Accademia imbarcate sulle navi di istruzione (biancheria, oggetti mensa allievi, libri di biblioteca), i rispettivi consegnatari ne terranno conto in modo da essere regolate a parte a fine campagna mediante verbalizzazione e conseguente operazione di scarico all'ufficiale economo contro addebito ai responsabili delle avarie o perdite avvenute per incuria.

CAPO VIII.

Servizio dei magazzini.

Art. 39.

I magazzini erariali dell'Accademia navale per la conservazione e distribuzione dei materiali sono:

a) corredo allievi;
b) libri e cancelleria.

La gestione di questi magazzini è affidata all'ufficiale economo, il quale, in qualità di consegnatario, è tenuto a rendere contabilità semestrali e conto giudiziale annuale seguendo in tutto le norme stabilite per i gestori dei magazzini dei Regi arsenali.

Il capo corredista è fiduciario del magazzino corredo allievi ed il capo della tipografia dell'Accademia è fiduciario del magazzino libri e cancelleria.

La responsabilità ha principio con la effettiva consegna del magazzino risultante dal processo verbale continuativo e cessa con la cessazione dalla carica e firma del relativo processo verbale.

Art. 40.

La consistenza dei magazzini dovrà prospettare soltanto i materiali che vi sono effettivamente custoditi ed esistenti.

I magazzini sono provvisti a misura del bisogno con acquisti seguendo le norme di cui è cenno all'art. 11.

Nessun movimento di introduzione o di distribuzione potrà essere eseguito senza ordinativi di carico od ordini di somministrazione rilasciati al consegnatario dalla sezione tecnica dell'ufficio amministrativo, firmati dal capo della sezione stessa e dal capo dell'ufficio amministrativo sui quali il consegnatario appone la firma per ricevuta.

Art. 41.

Formano carico del magazzino corredo allievi:

a) tutte le robe che si introducono per essere distribuite agli allievi per loro uso personale o per essere trasformate in effetti di corredo o per scorte di magazzino;

b) tutti i capi di corredo nuovi lavorati nella sartoria in base a verbale di trasformazione;

c) tutte le calzature nuove confezionate nella calzoleria in base a verbale di trasformazione;

d) tutte le robe di consumo occorrenti per i laboratori sartoria e calzoleria;

e) tutti i generi ricuperati e rimpiegabili a valore ridotto.

Art. 42.

Lo scarico del magazzino corredo allievi viene eseguito mediante ordini di somministrazione ai quali sono annesse: per il primo corredo, le note riepilogative di distribuzione come dalla tabella allegata alla notificazione di concorso; per la distribuzione a pagamento agli allievi distinti per classi i buoni rilasciati dagli ufficiali destinati alle singole classi e firmati per ricevuta dagli allievi interessati; per le robe impiegate per confezione di effetti di corredo e per riparazione e manutenzione vestiario, i conti di trasformazione, ed infine per eventuali cessioni regolarmente autorizzate, il documento da cui risulti l'avvenuta distribuzione.

Art. 43.

Durante la campagna allievi il magazzino corredo distribuisce alle singole navi una scorta di effetti di vestiario senza effettuarne lo scarico ma consegnandoli, previa regolare ricevuta, al corredista di bordo il quale ne risponde come custodia, conservazione e distribuzione. Le distribuzioni avvengono con le stesse modalità seguite nell'Accademia e cioè mediante buoni di prelevamento vistati dall'ufficiale addetto alle classi e controfirmati dall'allievo interessato. A fine campagna i corredisti di bordo retrocedono al magazzino i capi di corredo non distribuiti e consegnano al capo corredista un elenco nominativo degli allievi con l'indicazione degli effetti a ciascuno somministrati onde l'ufficio amministrativo possa dar corso a regolare scarico al magazzino ed agli addebiti ai conti correnti personali degli allievi.

È vietato alle navi qualsiasi acquisto diretto di capi di corredo degli allievi e qualora per ragioni eccezionali, che dovranno risultare da apposito ordine del giorno del comando di bordo, sia necessario provvedere all'acquisto di vestiario allievi, questo risulterà nelle spese a carico dell'Accademia in distinta ricapitolazione per spese corredo allievi. Ed in tal caso sarà provveduto al carico a magazzino corredo allievi allorchè la nave invierà la contabilità all'ufficio amministrativo dell'Accademia.

Anche le robe occorrenti per le riparazioni del corredo saranno date dal magazzino Accademia ai corredisti di bordo i quali a fine campagna ne dimostreranno l'impiego fatto per poter procedere al regolare scarico restituendo le quantità avanzate al capo corredista dell'Accademia.

Art. 44.

Formano carico del magazzino libri e cancelleria:

a) i libri e le pubblicazioni acquistate direttamente per la distribuzione agli allievi;

b) le pubblicazioni spedite a pagamento dai diversi uffici della Marina per essere parimenti distribuite ai vari corsi degli allievi;

c) le pubblicazioni litografate compilate dagli insegnanti, redatte sotto forma di dispensa da distribuirsi agli allievi medesimi;

d) gli strumenti scientifici;

e) la carta, gli oggetti di cancelleria e da disegno acquistati per uso delle varie classi nonchè degli uffici e del laboratorio tipo-litografico e legatoria;

f) i generi ricuperati e rimpiegabili a valore ridotto.

Art. 45.

Lo scarico del magazzino libri e cancelleria ha luogo mediante ordini di somministrazione riepilogativi delle distribuzioni fatte agli allievi dei vari corsi in seguito a buoni firmati dagli ufficiali destinati alle classi e vistati dal capo dell'ufficio amministrativo. I libri e le pubblicazioni a carico del magazzino possono anche essere cedute in vendita al personale della Regia marina ed anche, previa autorizzazione del Comandante, ad ufficiali del Regio esercito, a librerie e privati: nessuna cessione sarà fatta però se non preceduta da versamento in cassa del relativo importo, da convertirsi in quietanze di tesoreria agli effetti della contabilità di magazzino.

Art. 46.

I magazzini dell'Accademia rendono la contabilità nei modi e nei termini prescritti dalle disposizioni vigenti per tale materia tenendo conto unicamente della specie e della quantità. Nella chiusura della contabilità giudiziale a fine esercizio però saranno riprodotti i singoli valori e quello complessivo dei valori a carico desumendo i valori stessi:

a) per il corredo degli allievi dalla tariffa proposta dal comando ed approvata annualmente dal Ministero;

b) per i libri tenendo conto del prezzo degli ultimi acquisti al 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la contabilità giudiziale, e del prezzo delle note di addebito rimesse dagli uffici della Regia marina, ed infine del prezzo stabilito dal comando per quanto si riferisce alle dispense direttamente litografate dall'Accademia;

c) per la cancelleria tenendo conto del prezzo degli ultimi acquisti al 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la contabilità giudiziale.

È estesa alle contabilità giudiziali dei magazzini dell'Accademia la facoltà concessa con R. decreto 1213 del 20 luglio 1922 ai magazzini dei Regi arsenali, e cioè l'abolizione degli ordini di scarico (modello bleu) sostituiti agli effetti contabili dal documento che diede luogo allo scarico del magazzino.

Art. 47.

Gli eventuali deterioramenti e le perdite dei generi e materiali a carico dei magazzini saranno accertati da apposita commissione nominata dal Comandante dell'Accademia e della quale farà sempre parte l'ufficiale al dettaglio ed il commissario capo della sezione tecnica.

Detta commissione deve redigere verbale circostanziato da approvarsi dal Comandante stesso che si pronunzia sulle avarie o perdite per eventuali addebiti ai responsabili.

Per i deterioramenti dovuti a causa di forza maggiore o di lungo uso lo scarico avrà luogo in base all'ordine del Comandante dell'Accademia, sul quale sarà apposta la riserva «salvo approvazione ministeriale».

Dai verbali di cui è parola nel presente articolo dovranno altresì risultare gli eventuali ricuperi. Questi saranno dati in caricamento al consegnatario del competente magazzino e se non utilizzabili saranno venduti al miglior offerente con le norme amministrative in vigore.

Art. 48.

I materiali consumabili per pulizia e lavoro custoditi in speciali depositi sono dati in caricamento rispettivamente secondo la competenza al capo carico timoniere e al capo carico meccanico e gestiti con le stesse norme in vigore per le Difese e RR. Navi, e cioè con modello 33-*ter* per il materiale di cui è autorizzato il prelevamento dai magazzini dei RR. arsenali, e con acquisti in piazza coi fondi stanziati nel bilancio dell'Accademia ai rispettivi titoli « materiali di consumo per servizio generale » e « materiale di consumo per l'officina ».

Detti magazzinieri nel regolare registro di carico e scarico tengono in evidenza separatamente il materiale proveniente dagli arsenali da quello proveniente da acquisti in piazza.

Per il primo il carico è effettuato con regolari richieste e per il secondo con le fatture di acquisto sulle quali i predetti contabili firmano per ricevuta del materiale.

Per i medicinali e medicature acquistati per gli allievi sul bilancio dell'Accademia il capo carico infermiere tiene apposito registro di carico e scarico eseguendo il carico con le fatture di acquisto sulle quali appone la firma per ricevuta e lo scarico con dichiarazione di consumo da parte del direttore del servizio sanitario.

I predetti conti sono chiusi trimestralmente e sottoposti al visto del capo dell'ufficio amministrativo.

CAPO IX.

Servizio dei laboratori.

Art. 49.

Alla dipendenza della sezione tecnica sono i seguenti laboratori:

a) laboratorio di sartoria;

b) laboratorio di calzoleria.

Compito del primo, quando non si provveda con forniture esterne, è di confezionare abiti d'uniforme per gli allievi dei corsi normali ed oggetti di biancheria, nonchè riparare gli oggetti stessi.

Compito del secondo è di confezionare e riparare calzature ad uso degli allievi dei corsi normali.

La direzione tecnica dei laboratori spetta al capo della sezione tecnica dal quale dipendono direttamente i capi laboratorio e gli operai sarti, le suore cucitrici, gli operai calzolai e le suore aggiuntatrici.

Il capo della sezione tecnica deve seguire il rendimento di tutto il personale civile e militare dei laboratori e compilare i verbali in doppio di produzione per lo scarico dei generi impiegati ed il carico di quelli fabbricati.

Alla fine di ogni anno finanziario il capo della sezione tecnica compilerà una relazione tecnico-amministrativa sull'andamento dei laboratori, con tutti i dati utili a rendere conto del loro funzionamento.

CAPO X.

Servizio amministrativo corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 50.

All'amministrazione e contabilità di tutto il personale del corpo Reale equipaggi marittimi in forza al Distaccamento provvede il capitano commissario meno anziano addetto all'ufficio amministrativo. A tale uopo questo personale è costituito in un unico reparto affidato ad un contabile degli assegni alla dipendenza del predetto ufficiale, nonchè dell'ufficiale pagatore. La cassa dell'Accademia provvede ai pagamenti pel Distaccamento che non è dotato di fondo scorta proprio.

A fine mese il predetto ufficiale commissario in qualità di capo ufficio amministrativo del Distaccamento trasmette all'ufficio amministrativo dell'Accademia, convenientemente riepilogati per capitoli, i documenti di spesa e d'introito del distaccamento da includersi nel modello A e A-*bis* dell'Accademia e provvede alla chiusura del registro introiti e spese del Distaccamento di cui all'art. 9.

Art. 51.

Tutto il personale in forza al Distaccamento è alla razione in contanti e come tale amministrato secondo le norme vigenti al riguardo.

Al rifornimento del vestiario, sia a pagamento che gratuito, si provvede con apposito deposito istituito presso il Distaccamento, con un sottufficiale consegnatario e si seguono le stesse norme in vigore per gli Enti a terra e le Regie navi.

Il materiale di casermaggio occorrente per i locali del Distaccamento è tenuto in evidenza con apposito inventario ed è dato in consegna ad un sottufficiale cannoniere del Distaccamento, al quale sono affidati anche gli effetti letterecci tenuti in evidenza con inventario a parte. Valgono per questi inventari le vigenti norme regolamentari.

Il capitano commissario predetto gestisce l'assegno mensile stabilito per la manutenzione del casermaggio seguendo le prescritte disposizioni al riguardo.

Per l'infermeria del Distaccamento esiste apposito inventario delle dotazioni fisse di cui risponde il contabile infermiere il quale ha altresì in consegna i medicinali e le medicature prelevati dall'ospedale dipartimentale per il servizio sanitario dei militari del corpo Reale equipaggi marittimi.

Per la tenuta dell'inventario predetto e per la contabilità medicinali e medicature si seguono le norme in vigore per le infermerie a terra e a bordo.

CAPO XI.

Servizio amministrativo dell'Istituto di guerra marittima.

Art. 52.

La gestione amministrativa ed economica dei fondi assegnati all'Istituto di guerra marittima e del materiale di dotazione appartenente al detto Istituto è affidata all'ufficio amministrativo della Regia accademia navale.

Annualmente e non più tardi del 15 giugno dovrà essere inviato al Ministero - Direzione generale del personale e del servizio militare - un preventivo per il nuovo esercizio ripartendo le spese nei seguenti titoli:

1° competenze;
2° pubblicazioni e abbonamenti;
3° cancelleria e stampati;
4° materiale dotazioni e riparazioni;
5° materiali consumabili;
6° spese varie (trasporto materiali, spedizione posta e telegrafi).

I documenti di spesa, vistati dal direttore dell'Istituto di guerra marittima, saranno scritturati dall'ufficio amministrativo dell'Accademia, nell'apposito conto come è detto all'art. 28.

Il materiale delle dotazioni fisse dell'Istituto di guerra marittima è tenuto in evidenza con apposito inventario e dato in consegna ad un sottufficiale dell'Istituto di guerra marittima il quale in qualità di capo carico segue le prescrizioni in vigore per ogni altro ente o nave.

I libri, le pubblicazioni ed i periodici di proprietà dell'Istituto di guerra marittima e costituenti la biblioteca di detto Istituto sono anch'essi tenuti in evidenza con apposito inventario di cui risponde il medesimo sottufficiale consegnatario. Ai fini patrimoniali gli inventari suddetti si intendono ascritti, il primo alla 3ª categoria ed il secondo alla 6ª.

CAPO XII.

Ispezioni di cassa.

Art. 53.

Le ispezioni amministrative sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie di cassa sono passate, almeno una volta al mese, dal Comandante dell'Accademia.

Le ispezioni straordinarie vengono disposte dal Ministero, a norma dell'art. 40 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 54.

Nelle ispezioni ordinarie, l'Ispettore procede alla apertura della cassa di riserva in presenza dei responsabili e verifica la esistenza del numerario quale risulta dal registro di cassa. Su tale registro egli appone la dichiarazione dell'eseguita ispezione e la dichiarazione di concordanza fra le somme trovate in cassa e quelle risultanti dal registro suddetto.

Della ispezione redige apposito verbale che deve essere rimesso al Ministero (Direzione centrale di commissariato) e nel quale risulteranno anche elencati i valori in deposito nella cassa di riserva.

Art. 55.

Nelle ispezioni straordinarie l'Ispettore delegato procede all'apertura delle due casse (di riserva e corrente) in presenza dei responsabili e verifica la esistenza del numerario quale risulta dai registri di cassa e dal registro giornale chiuso al momento della ispezione.

Su tali registri egli appone la dichiarazione di eseguita ispezione e la dichiarazione di concordanza fra le somme trovate in cassa e quelle risultanti dai registri suddetti. Di più verranno presi in esame il libretto di riscossione e tutti i registri-giornali, conti correnti e documenti d'introito e di spesa partendo dall'ultimo esercizio finanziario ispezionato.

Della ispezione redige apposito verbale che deve essere rimesso al Ministero (Direzione centrale di commissariato).

Le ispezioni ai magazzini ed ai depositi possono avvenire o per ordine del Ministero o di iniziativa del Comandante e possono essere totali e parziali.

In occasione di ispezioni ai magazzini e depositi dovranno verificarsi i documenti di carico, di scarico, libro-giornale, registro a bilancio, documenti per somministrazioni e per aumento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 929.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1927, n. 638.

Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, che istituisce il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Unione accademica nazionale;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, perchè possa meglio rispondere agli alti suoi fini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, istituito col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, oltre che provvedere agli scopi indicati nell'art. 1 del decreto stesso e previsti dallo statuto del Consiglio internazionale delle ricerche, in seno al quale rappresenta l'Italia, deve in conformità delle disposizioni e direttive del Capo del Governo:

coordinare le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni anche nell'interesse della economia generale del Paese e a tal fine mantenersi in contatto con i diversi enti statali per tutte le questioni relative alle ricerche scientifiche ed alle loro applicazioni pratiche;

proporre al Governo, con i suindicati scopi, di istituire o trasformare laboratori scientifici per ricerche generali o speciali;

fornire a richiesta degli enti statali interessati informazioni e pareri su determinati argomenti;

curare la pubblicazione della bibliografia scientifica tecnica italiana;

provvedere perchè all'estero sia adeguatamente conosciuta l'attività scientifica e tecnica italiana;

proporre alle Amministrazioni interessate la concessione di borse di studio all'interno o all'estero, per sviluppare sempre più in Italia lo spirito di ricerca scientifica.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è costituito dai presidenti e dai segretari generali dei Comitati nazionali di cui all'articolo successivo ed è governato da un Direttorio, nominato per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, costituito da un presidente, da quattro vice-presidenti, da un segretario generale e da un amministratore.

Art. 3.

Fanno parte del Consiglio nazionale delle ricerche i seguenti Comitati nazionali: astronomico, geodetico-geofisico, matematico, fisico, radiotelegrafico, chimico, geografico, biologico, medico e geologico.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ha facoltà di proporre, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, la istituzione di Comitati nazionali per altri importanti rami di scienza ed eventualmente anche Commissioni speciali per lo studio di particolari argomenti scientifici interessanti l'economia generale del Paese.

Alla istituzione dei Comitati e delle Commissioni di cui al precedente comma si provvede con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, secondo norme che saranno fissate per regolamento, coordina l'attività delle Commissioni attualmente esistenti presso le varie Amministrazioni centrali e che hanno fra i loro fini di partecipare ad enti scientifici di carattere internazionale.

Art. 5.

Le Commissioni, gli istituti e gli enti creati presso le varie Amministrazioni centrali, in virtù di speciali provvedimenti, pur conservando la loro autonomia tecnica e amministrativa, debbono prendere accordi col Consiglio nazionale delle ricerche per coordinare la propria attività con quella generale svolta dal Consiglio stesso.

Art. 6.

Il fondo di L. 175,000 già autorizzato dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1927-28, della somma di L. 500,000.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Consiglio sono sottoposti all'esame ed all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale delle ricerche presenta annualmente al Capo del Governo una relazione sull'attività svolta nel l'anno, sullo sviluppo delle ricerche scientifiche e sui risultati ottenuti.

Art. 8.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione e con quello per le finanze, sentito il Direttorio del Consiglio nazionale delle ricerche, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Le precedenti disposizioni che concernono il Consiglio nazionale delle ricerche sono abrogate in quanto contrastino con quelle del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 · Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **930**.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. **640**.

Norme per l'assunzione in ruolo di direttrici didattiche governative ed altre disposizioni sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione in data 3 gennaio 1925 con cui fu indetto un concorso a 600 posti di direttore didattico governativo in prova ed a 100 posti di direttrice didattica governativa in prova;

Considerato che dei 600 posti maschili sono stati occupati in seguito al predetto concorso solo 272, mentre non sono state nominate candidate che, pur avendo superato tutte le prove di esame, furono graduate dopo il centesimo posto;

Ritenuta l'opportunità di coprire almeno una parte dei posti direttivi già compresi nel predetto bando di concorso e rimasti vacanti;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di conferire la nomina di direttrice didattica governativa in prova:

a) a coloro che presero parte al concorso a 100 posti di direttrice didattica governativa indetto con decreto Ministeriale del 3 gennaio 1925 essendo già in possesso del di-

ploma di abilitazione alla direzione didattica, e che superarono tutte le prove di esame, senza essere state comprese fra le vincitrici per essere state graduate dopo il centesimo posto;

b) a coloro che presero parte al concorso di cui alla precedente lettera a) essendo sfornite di diploma di abilitazione alla direzione didattica, e che conseguirono nelle prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 40/50 con non meno di 35/50 su ciascuna prova e che non poterono conseguire la nomina per mancanza di posti.

Art. 2.

Il gruppo delle concorrenti di cui alla lettera a) dell'articolo 1 precederà nel ruolo il gruppo delle concorrenti di cui alla lettera b); in ciascun gruppo le nomine avverranno secondo la graduatoria risultante dalla votazione conseguita nelle prove di esame.

Art. 3.

Nell'art. 6 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, modificato dall'art. 2 del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211, sono soppresse le parole: « contro i dinieghi di congedo da parte dei medesimi ».

Art. 4.

Nell'art. 15 del testo unico predetto dopo le parole: « i risultati dei verbali di visita » sono aggiunte le seguenti: « i dinieghi di congedo ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 136 del testo unico anzidetto è sostituito dal seguente:

« Il congedo è accordato dal direttore didattico o dal podestà, secondo che trattasi di maestri di ruolo regionale o comunale ».

Art. 6.

Gli ultimi due commi dell'art. 137 del testo unico anzidetto sono sostituiti dal seguente:

« Il congedo è accordato dal direttore o dal podestà, secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa è concessa dal Regio provveditore o dal podestà ».

Art. 7.

Tra gli articoli 182 e 183 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente articolo 182-*bis*:

« Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato, a norma dell'art. 67 del presente testo unico, modificato dal R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano.

« Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 40. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 931.

REGIO DECRETO 16 aprile 1927, n. 645.

Nomina dei presidenti delle Federazioni dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, di riconoscimento della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Visti l'art. 9, l'art. 17, comma 2°, l'art. 12, comma 2°, l'art. 10, comma 1°, l'art. 9, comma 1°, l'art. 8, comma 1°, degli statuti rispettivamente della Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno, della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno, della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale, della Federazione fascista degli armatori della Sicilia, della Federazione nazionale imprese trasporti aerei, dipendenti dalla Confederazione suddetta;

Vista l'istanza, con la quale la predetta Confederazione chiede l'approvazione della nomina dei presidenti delle Federazioni dipendenti;

Ritenuto che la nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta fatta dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dei presidenti delle Federazioni dipendenti dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei di cui al seguente elenco:

1° Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno: cav. gr. cr. prof. Brunelli Domenico;

2° Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno: avv. Becchi Giovanni Battista;

3° Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale: cav. del lavoro comm. Cosulich Alberto;

4° Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale: comm. Fries Gualtiero;

5° Federazione fascista degli armatori della Sicilia: cav. Perrone Salvatore;

6° Federazione nazionale imprese trasporti aerei: conte Dentice di Frasso Alfredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 45. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 932.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1927, n. 647.

Approvazione della convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di dare esecuzione alla convenzione stipulata col comune di Milano, accordando altresì l'esonero tributario nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra, e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione in data 1° aprile 1927 stipulata presso il Ministero delle finanze, col comune di Milano, per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Art. 2.

La presente convenzione ed i conseguenti atti per la sua esecuzione che interverranno tra lo Stato ed il Comune sono esonerati dalle tasse sugli affari nonchè dai diritti di voltura catastale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 47. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 933.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1927, n. 650.

Disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplinare la vendita degli immobili urbani e di dare norme sulla graduazione degli sfratti dalle case di abitazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle vendite di appartamenti per abitazione, il conduttore ha diritto di essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro acquirente. A questo scopo, il proprietario deve invitare il conduttore a dichiarare se intende acquistare i locali da lui occupati, indicando il prezzo che ne desidera e le altre condizioni di vendita. Il conduttore, entro il termine di sei mesi, deve far conoscere se intenda valersi del diritto di prelazione stabilito nel presente articolo, depositando, in caso affermativo, presso un istituto di credito almeno il decimo del prezzo a titolo di caparra e di anticipo.

Qualora il conduttore non dichiari di volere acquistare i locali da lui tenuti in fitto o non esegua il deposito della quota di prezzo nel termine suindicato, il proprietario può vendere i locali ad altri, purchè a condizioni non inferiori a quelle offerte al conduttore.

Il proprietario, ove non ottemperi all'obbligo della prelazione, sarà tenuto al risarcimento dei danni, in solido con l'acquirente.

Art. 2.

Il diritto di prelazione stabilito nell'articolo precedente non sussiste nel caso di vendita dell'intero edificio, ma l'acquirente di questo non potrà, prima che siano decorsi due anni dall'acquisto, aumentare le pigioni, nè sfrattare gli inquilini che si trovano nell'edificio, anche se nel frattempo venga a scadere il termine della locazione, tranne i casi di gravi inadempienze contrattuali e salvo che nel contratto di locazione sia espressamente convenuta la risoluzione per il caso di vendita. Ove sia convenuta tale risoluzione, il conduttore potrà richiedere al pretore che lo sfratto sia dilazionato; ed il pretore, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eventuali difficoltà per il conduttore di procurarsi altro alloggio, avrà facoltà di rinviare lo sfratto fino al termine massimo di un anno.

Art. 3.

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano alle vendite stipulate dopo la data del presente decreto fino a tutto l'anno 1928. La esistenza di compromessi conchiusi anteriormente alla detta data, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni medesime, le quali non sono però applicabili agli stabili di proprietà demaniale, a quelli espropriati per causa di pubblica utilità e alle case di nuova costruzione, dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 4.

Nella graduazione degli sfratti a termini dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 2, e 6 febbraio 1927, n. 76, debbono essere procrastinati per il periodo massimo stabilito dai Regi decreti medesimi quelli, che, dal verbale delle Commissioni di conciliazione costituite a termini del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, risultino determinati dalla pretesa del locatore di ottenere pei locali affittati un prezzo superiore a quello medio raggiunto, nello stesso comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

La presente disposizione non si applica alle case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo tale data.

Art. 5.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare istruzioni per la esecuzione del presente decreto. Tali istruzioni e quelle autorizzate dai Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 743, 6 gennaio 1927, n. 2, 6 febbraio 1927, n. 76, e 21 aprile 1927, n. 545, hanno forza obbligatoria.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 57. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1927.

Istruzioni per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 aprile 1927, n. 545, sulla istituzione delle Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi, e 6 maggio 1927, n. 650, sulla vendita degli immobili urbani e gli sfratti dalle case di abitazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti l'art. 3 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, contenente provvedimenti per le locazioni delle case di abitazione, e l'art. 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, numero 650, contenente disposizioni relative alla vendita e agli affitti delle case di abitazione;

Decreta:

Le istruzioni per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 aprile 1927, n. 545, e 6 maggio 1927, n. 650, sono le seguenti:

I.

Le domande per la conciliazione di vertenze, presentate alle Commissioni istituite dal Prefetto ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, devono essere redatte per iscritto. Di esse viene subito presa nota in apposito registro. Quindi, di ufficio, le parti sono invitate a comparire davanti le Commissioni di conciliazione nel giorno ed ora indicati dal presidente della Commissione.

Le parti possono presentarsi personalmente ovvero farsi rappresentare con semplice mandato in calce all'invito di comparizione loro notificato. Il mandato importa autorizzazione ad accettare la conciliazione.

La Commissione, udite le parti, interpone i propri uffici per una equa conciliazione. Essa può chiedere le informazioni che ritiene utili; e, qualora la parte, a cui sono chieste, non le fornisca, nel verbale deve precisamente essere indicato il tenore delle informazioni richieste e le ragioni addotte dalla parte per non fornirle.

II.

Qualora la conciliazione riesca, il verbale ne dà atto, precisandone i termini.

Nel caso contrario, nel verbale, oltre a tutti i dati e gli elementi idonei a precisare i termini della vertenza, deve essere obbiettivamente riassunto il contenuto delle proposte di conciliazione avanzate dall'una o dall'altra parte o formulate dalla Commissione e le ragioni addotte da ciascuna delle parti per respingere la proposta, e sarà fatta menzione anche delle controproposte eventualmente avanzate. Verrà inoltre indicato nel verbale, qualora la Commissione riesca ad averne precisa notizia, quale fosse la pigione corrisposta al locatore nell'anno 1914 o in quelli anteriori, anche se trattisi di un inquilino diverso, e quale la pigione corrisposta attualmente. La Commissione deve però astenersi dall'esprimere il proprio giudizio sulla controversia.

Se nel giorno stabilito una delle parti non si presenta senza giustificare la sua assenza, la Commissione raccoglie le dichiarazioni della parte comparsa e dà atto dell'assenza dell'altra, che si considera aver rifiutato di procedere a conciliazione senza addurne i motivi.

Nel caso di subaffitto, la eventuale conciliazione della vertenza tra l'inquilino sublocatore e il subinquilino non può comunque pregiudicare i rapporti intercedenti tra il locatore e il suo diretto conduttore e, in ogni caso, la sua efficacia s'intende sempre subordinata alla locazione principale.

Se la domanda di conciliazione sia presentata dopo che il pretore abbia già provveduto a fissare la data dello sfratto, la presentazione della domanda stessa non sospende il provvedimento del pretore, e lo sfratto deve essere eseguito alla data stabilita, se nel frattempo non intervenga conciliazione. Nel caso, tuttavia, in cui sia richiesta al pretore una ulteriore proroga dello sfratto e il richiedente esibisca il verbale redatto dalla Commissione di conciliazione, il pretore potrà tenerne conto, qualora ravvisi che ricorra uno dei casi eccezionali in cui la proroga può essere accordata, ovvero risulti verificarsi l'ipotesi contemplata nell'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650.

III.

Nessun diritto o tassa può essere riscosso dalle parti per la procedura di conciliazione.

Le Commissioni di conciliazione sono tenute a rilasciare, a richiesta delle parti, previo rimborso delle spese di scritturazione, copia dei verbali di conciliazione, anche se negativi, e certificati attestanti la esistenza o meno di domande

di conciliazione fra determinate persone, specificando altresì eventualmente se la definizione della pratica sia avvenuta.

IV.

Nel provvedere sulle domande di autorizzazione dello sfratto, all'effetto di graduarne la esecuzione a termini del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 2, i pretori terranno in particolare considerazione il contenuto dei verbali delle Commissioni di conciliazione.

Qualora da essi risultino pretese eccessive del locatore o non giustificate opposizioni da parte di lui ad un'equa conciliazione, il pretore ne terrà conto per procrastinare più a lungo lo sfratto; nel caso opposto, egli affretterà l'esecuzione di questo, salva sempre l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, nella ipotesi ivi contemplata. A tale effetto, si considera che il locatore pretenda di ottenere per i locali affittati un prezzo superiore a quello indicato nel medesimo articolo, anche quando, pure non avendo fatto alcuna richiesta di nuovo prezzo, egli non riesca a giustificare pienamente le ragioni per le quali insiste nel richiedere lo sfratto del suo inquilino.

V.

L'aumento di pigione autorizzato dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, sarà dal pretore ordinato solo quando il prezzo di affitto corrisposto dall'inquilino risulti notevolmente inferiore a quello medio raggiunto, nello stesso Comune, dalle abitazioni costruite anteriormente al 31 gennaio 1923.

Così nel deliberare sull'opportunità e sulla misura dell'aumento, come nel procrastinare più o meno a lungo lo sfratto, il pretore dovrà tenere specialmente in considerazione la condizione delle persone che appartengono a categorie a reddito fisso, quali, precipuamente fra esse, i pensionati, i funzionari dello Stato, gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e, in generale, i pubblici impiegati.

VI.

Per l'applicazione del precedente n. V e dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, deve tenersi presente la percentuale media di aumento verificatasi negli affitti delle case di abitazione poste nel Comune, in confronto del 1914.

Per l'accertamento di tale aumento medio i pretori terranno presenti i dati forniti dai Comuni, che ne predisporranno la raccolta.

Nel determinare il prezzo di affitto del 1914, per confrontarlo con quello da corrispondere attualmente, si terrà conto delle trasformazioni e dei miglioramenti apportati alle case posteriormente a tale data.

VII.

Quando la richiesta di autorizzazione per la esecuzione dello sfratto sia presentata al pretore dopo il decorso di 15 giorni da quello in cui furono notificati all'inquilino la sentenza o il provvedimento che ordina lo sfratto, ovvero la disdetta, il pretore può provvedere sulla richiesta, qualora il richiedente esibisca un certificato della competente Commissione di conciliazione, dal quale risulti che nessuna domanda di conciliazione della vertenza tra le parti fu nel frattempo presentata.

Egualmente il pretore può provvedere sulla richiesta, quando da regolare certificato risulti che la domanda di conciliazione sia stata presentata da oltre 30 giorni alla competente Commissione e questa non abbia ancora provveduto su di essa.

Quando la richiesta di sfratto sia motivata da ragioni, debitamente accertate, di morosità, immoralità o da gravi inadempienze contrattuali ed, in considerazione della gravità dei motivi, il pretore ritenga necessario autorizzare di urgenza la esecuzione dello sfratto, potrà provvedervi anche prima del decorso dei termini su indicati, se pure risulti presentata domanda di conciliazione.

VIII.

Restano fermi e conservano la loro piena efficacia tutti i provvedimenti con i quali il pretore, prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, abbia già fissata la data per l'esecuzione dello sfratto; e, qualora venga in seguito richiesta una ulteriore proroga a tale sfratto, il pretore vi provvede egualmente, senza bisogno di esibizione del verbale eventualmente redatto dinanzi la Commissione di conciliazione. Qualora tuttavia tale verbale sia esibito dall'interessato, il pretore potrà tener conto delle risultanze di esso nel determinare se e quale proroga sia da concedere, sempre però che ravvisi ricorrere uno dei casi eccezionali, di cui è menzione nel n. III delle istruzioni date con decreto Ministeriale 2 marzo 1927. Qualora poi dal verbale risulti essersi verificata l'ipotesi contemplata nell'articolo 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, il pretore accorderà la proroga, la quale potrà anche essere estesa ad un periodo eguale a quello indicato nel medesimo articolo.

Su tutte le altre domande, anche se presentate anteriormente, il pretore non potrà provvedere, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del numero VII, se non sia esibito il verbale redatto davanti la Commissione di conciliazione, ovvero se, trascorsi quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni di conciliazione non siano state istituite dal Prefetto o dal certificato da queste rilasciato risulti che nessuna domanda di conciliazione sia stata presentata.

Nel caso che la Commissione di conciliazione venga costituita in epoca posteriore, rimarranno fermi tutti i provvedimenti emanati dal pretore prima della pubblicazione del relativo decreto del Prefetto e dalla pubblicazione medesima decorrerà il termine di 15 giorni indicato nel comma precedente.

IX.

Non sono soggette alle norme del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, le locazioni sottratte alle anteriori disposizioni vincolistiche, alle quali non è nemmeno applicabile il decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, salvo quanto è disposto nell'art 4 del R. decreto-legge 6 maggio 1927, numero 650, per le locazioni ivi contemplate.

La esibizione del verbale di conciliazione giusta l'art. 2 del menzionato decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, non è nemmeno necessaria per le richieste di sfratti proposti al pretore da enti o istituti i quali abbiano come loro finalità di dare in locazione, con particolari facilitazioni, case di tipo economico o popolare.

X.

Con nostri successivi decreti saranno date le ulteriori istruzioni che fossero ritenute necessarie per l'esecuzione dei

Regi decreti-legge 21 aprile 1927, n. 545, e 6 maggio 1927, n. 650.

Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: Rocco.

Numero di pubblicazione 934.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 641.

Disposizioni concernenti la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, e la dispensa dal servizio dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Veduto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 215;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Veduta la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;

Veduto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni relative al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e che hanno non meno di 60 classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi previsti dall'art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o di ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli istituti medi rilasciato dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive.

La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Fra gli articoli 134 e 135 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, è inserito il seguente articolo 134 *bis*:

« E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

« La dispensa è deliberata, tanto per gl'insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del Prefetto.

« Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il Governatore.

« Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del Prefetto.

« Alla dispensa degli insegnanti messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per l'insegnamento nelle scuole italiane all'estero provvede il Ministro per gli affari esteri previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, del quale parere sarà fatto cenno nel decreto di dispensa ».

Art. 3.

Nell'art. 154 del testo unico predetto è aggiunto, fra il secondo e il terzo, il seguente comma:

« E' pure ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione contro la dispensa dal servizio, deliberata dal Governatore di Roma, a norma dell'art. 134-*bis* ».

Art. 4.

Ai maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, le punizioni disciplinari di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 151 del testo unico predetto sono inflitte, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante, dal podestà. Contro il provvedimento del podestà è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione per soli motivi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sull'istruzione elementare, postelementare e sulle sue opere d'integrazione, nonchè quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

In tale testo unico verranno incluse anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 41. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 935.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 646.

42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 28 aprile 1927, sul decreto che autorizza una 42ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra, nell'intento di assecondare la iniziativa sorta per l'organizzazione di una Fiera campionaria in Padova, da inaugurarsi prossimamente, ha deliberato la concessione di un contributo di L. 50,000 nelle spese relative.

Alla inscrizione di tale somma, nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, può provvedersi con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15,174,922.15, rimane disponibile la somma di lire 14,825,077.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 42ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da inscrivere al capitolo n. 112: « Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 46. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 642.

Estensione al territorio di Fiume del R. decreto 25 marzo 1923, n. 796, che determina la competenza dell'intendente di finanza a riconoscere la esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie ed a stabilirne la penalità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Veduto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 796;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, viene pubblicato ed esteso il R. decreto 25 marzo 1923, numero 796, sulla competenza dell'intendente di finanza a riconoscere l'esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie ed a stabilirne la penalità.

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto rimarranno abrogate tutte le leggi e tutte le altre disposizioni vigenti nel territorio di Fiume in quanto contengano norme contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 42. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 937.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 648.

Riconoscimento dell'« Associazione irrigazione Est Sesia », in Novara.

N. 648. R. decreto 7 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio irriguo, denominato « Associazione irrigazione Est Sesia », con sede in Novara, viene riconosciuto agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, con estensione a tutti i proprietari utenti di acque demaniali a scopo agricolo nel comprensorio delimitato dai fiumi Sesia, Ticino e Po, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1927.

Nomina di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 21 settembre 1925, n. 4895, col quale, fra gli altri, l'agente di cambio in carica al 7 marzo 1925 signor Billotti Angelo fu Simone venne nominato rappresentante del signor Billotti Eugenio fu Simone agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;
Vista la domanda 25 marzo 1927 con la quale il predetto signor Billotti Angelo chiede di essere autorizzato all'esercizio professionale in proprio quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e della Camera di commercio ed industria;
Visti i Regi decreti-legge 9 aprile 1925, n. 375, 14 maggio 1925, n. 601 e 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il signor Billotti Angelo fu Simone è autorizzato all'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, restando di conseguenza revocata la sua nomina a rappresentante dell'agente di cambio signor Billotti Eugenio fu Simone.

Roma, addì 3 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1927.

Attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lucera e Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e le successive che riguardano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto negli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lucera e Manfredonia (provincia di Foggia);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e successive avrà effetto dal 15 aprile 1927 per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Lucera e Manfredonia (provincia di Foggia), e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1927.

Determinazione degli interessi da corrispondere sui buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2106, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Determina:

Articolo unico.

A partire dal 1° maggio 1927 gli interessi da corrispondersi sui buoni postali di risparmio sono fissati come dalla annessa tabella che sarà riportata a tergo dei buoni stessi, e saranno pagati cumulativamente all'atto del rimborso del capitale.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Buoni postali fruttiferi.

Saggi d'interesse.

5 % dopo 1 anno e fino al compimento del 2° anno dall'emissione.
5.25 % dopo 2 anni e fino al compimento del 3° anno dall'emissione.
5.50 % dopo 3 anni e fino al compimento del 4° anno dall'emissione.
5.75 % dopo 4 anni e fino al compimento del 5° anno dall'emissione.
6 % dopo 5 anni dall'emissione.

I singoli saggi hanno applicazione retroattiva dalla data di emissione dei buoni. Pei rimborsi chiesti prima del compimento di un anno dalla emissione, viene corrisposto il solo importo nominale dei buoni, senza alcuna aggiunta d'interessi.

Valore dei buoni al momento del loro rimborso.

(per ogni 100 lire nominali).

Dopo 1 anno L. 105 più L. 0.85 per ogni bimestre successivo fino al 2° anno.
Dopo 2 anni L. 110.75 più L. 0.95 per ogni bimestre successivo fino al 3° anno.
Dopo 3 anni L. 117.40 più L. 1.10 per ogni bimestre successivo fino al 4° anno.
Dopo 4 anni L. 125.05 più L. 1.20 per ogni bimestre successivo fino al 5° anno.
Dopo 5 anni L. 133.80 più L. 1.30 per ogni bimestre successivo fino al 6° anno.
Dopo 6 anni L. 141.85 più L. 1.40 per ogni bimestre successivo fino al 7° anno.
Dopo 7 anni L. 150.35 più L. 1.50 per ogni bimestre successivo fino all'8° anno.
Dopo 8 anni L. 159.35 più L. 1.60 per ogni bimestre successivo fino al 9° anno.
Dopo 9 anni L. 168.95 più L. 1.70 per ogni bimestre successivo fino al 10° anno.
Dopo 10 anni L. 179.05 più L. 1.80 per ogni bimestre successivo fino all'11° anno.
Dopo 11 anni L. 189.80 più L. 1.90 per ogni bimestre successivo fino al 12° anno.
Dopo 12 anni L. 201.20 più L. 2 per ogni bimestre successivo fino al 13° anno.
Dopo 13 anni L. 213.30 più L. 2.10 per ogni bimestre successivo fino al 14° anno.
Dopo 14 anni L. 226.10 più L. 2.25 per ogni bimestre successivo fino al 15° anno.
Dopo 15 anni L. 239.65 più L. 2.40 per ogni bimestre successivo fino al 16° anno.
Dopo 16 anni L. 254 più L. 2.55 per ogni bimestre successivo fino al 17° anno.
Dopo 17 anni L. 269.25 più L. 2.70 per ogni bimestre successivo fino al 18° anno.
Dopo 18 anni L. 285.40 più L. 2.85 per ogni bimestre successivo fino al 19° anno.
Dopo 19 anni L. 302.55 più L. 3 per ogni bimestre successivo fino al 20° anno.
Dopo 20 anni L. 320.70 più L. 3.20 per ogni bimestre dal 20° anno compiuto in poi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 7 maggio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 aprile 1927.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

La ricevitoria telegrafica aperta il 2 aprile 1927 in Predappio Nuova (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1927, n. 84, pag. 1531) è stata erroneamente indicata come ricevitoria di 3ª classe, mentre essa è in effetti di 2ª classe.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo « Po Morto » in San Benedetto Po (Mantova).

Con decreto n. 2635 del 6 maggio 1927 - Anno V - il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo « Po Morto » con sede in San Benedetto Po (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 13 febbraio 1927 - Anno V.

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo « Naviglio », in Ostiglia (Mantova).

Con decreto n. 3318 del 6 maggio 1927 - Anno V - il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo « Naviglio » con sede in Ostiglia (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 5 dicembre 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 7 maggio 1927 - Anno V

Francia	73.97	Oro	363.43
Svizzera	362.50	Belgrado	33.25
Londra	91.548	Budapest (pengo)	3.28
Olanda	7.54	Albania (Franco oro)	365.50
Spagna	333.15	Norvegia	4.86
Belgio	2.625	Svezia	5.05
Berlino (Marco oro)	4.4075	Polonia (Sloty).	—
Vienna (Schillinge)	2.655	Danimarca	5.02
Praga	55.85	Rendita 3,50 %	63.80
Romania	11.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	98.50	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	18.16	Consolidato 5 %	78.50
Peso argentino carta	8 —	Obbligazioni Venezie 3,50 %	64.05
New York	18.835		
Dollaro Canadese	18.84		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma Stabilimento Poligrafico dello Stato.